



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 34 DEL 23/07/2013

Oggetto: **ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE.**

L'anno **Duemilatredecim**, il giorno ventitre del mese di **Luglio**, alle ore 18:00, nella sede comunale, convocato dal Vice Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il VICE SINDACO sig. . TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	CARMIGNANI STEFANO	X	
				12.	GROSSI FEDERICO	X	
2.	PARDOSSI CRISTIAN	X		13.	MEROLA LIDA	X	
3.	BERTONCINI ANTONIO	X		14.	CALÒ GIUSEPPE	X	
4.	NARDINELLI GIULIO		X	15.	RUGLIONI GIULIO	X	
5.	ARPINIO LILIA	X		16.	TAGLIALAGAMBA STEFANO	X	
6.	VANNI ISOLA		X	17.	MEZZI LUIGI	X	
7.	VALLE ENRICO	X		18.	COSTAGLI PAOLO	X	
8.	PAROLI GOLIARDO	X		19.	BENVENUTI SILVIA		X
9.	LAMI FRANCESCA	X		20.	CASILLO ROSARIO	X	
10.	PANELLA EMANUELE	X					
						17	3

ne risultano **PRESENTI** n. 17 e **ASSENTI** n. 3.

PARTECIPA il Sig. STRIANO ANIELLO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina, negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10, comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del D.Lgs. 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU), nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del D,Lgs. n° 23/2011);

- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:

- l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;
- è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;
- il D.L. 8 aprile 2013, n.35, convertito nella legge n. 64 del 6 giugno 2013 prevede all'art.10 comma 4, punto b), delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

• il D.L. 22 maggio 2013 n. 54, prevede all'art.1, la sospensione per l'anno 2013 del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

RILEVATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9, del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011);

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

VISTA la delibera del C.C. n. 20 del 15.06.2012 con la quale è stata definita l'aliquota ordinaria dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2012 nella misura dell'1,00 per cento ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate:

- a) **Aliquota pari allo 0,40** per cento per abitazione principale e relative pertinenze. Per "abitazione principale" si intendono le unita' immobiliari classificate o classificabili nella categoria A (ad eccezione di quelle A10), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'

immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo. La predetta aliquota ridotta allo 0,40 per cento si applica anche alle seguenti fattispecie:

a1) al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unita’ immobiliare, precisando che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

a2) unita’ immobiliari possedute a titoli di proprieta’ o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione , unitamente alle pertinenze, come sopra indicate (art.3, comma 56, Legge n.662/1996).

a3) unita’ immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta’ o usufrutto in Italia, a condizioni che tali unita’ immobiliari non risultino locate;

Sono previste per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per le fattispecie indicate al punto a1) , a2) e a3) la detrazione, come prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, nella misura di euro 200,00. Detta detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e ove l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi , la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di eta’ non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della citata maggiorazione , al netto della detrazione di base (euro 200,00), non puo’ superare l’importo massimo di euro 400,00. Tale detrazione è da applicarsi anche alle unita’ immobiliari, di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs n.504/1992, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari:

b) Aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazione nella Legge n.133/1994;

c) Aliquota pari allo 1,06 per cento per le unita’ immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) rientranti nelle seguenti fattispecie:

- tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un'altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;
- prive di contratto di locazione registrato;
- ceduta in comodato gratuito a terzi ad eccezione di quelle concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote;

d) Aliquota pari allo 0,95 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote;

e) Aliquota pari allo 0,95 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

f) Aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

g) Aliquota pari allo 0,90 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1(negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali);

h) Aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota sarà applicata per i primi 3 anni di attività dalla data di insediamento della nuova attività produttiva che dovrà risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio;

RITENUTO per l'anno 2013, di procedere a determinare le seguente aliquote:

- riduzione **dell'aliquota dallo 0,95 per cento allo 0,88** per cento per la fattispecie al punto d), precedentemente indicato, e riguardante le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.
- **l'aliquota pari allo 0,30 per cento** all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 5.2.1992, n.104 con ISEE del nucleo familiare non superiore a €20.000,00, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31/12/2013. E' necessario che il contribuente sia in possesso di dichiarazione ISEE dalla quale risulti un importo inferiore a € 20.000,00. Poiché l'ISEE si basa sulla dichiarazione dei redditi, documento suscettibile di variazioni, è necessario presentare annualmente la dichiarazione sostitutiva qualora si siano verificati mutamenti reddituali.
- **l'aliquota pari allo 0,45 per cento** per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, mediante l'intervento della Società "Domus Sociale" nonché del Comune di Castelfranco di Sotto, in qualità di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2013 qualora non già consegnata lo scorso anno.
- **Aliquota pari allo 0,76 per cento** per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a

carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota sarà applicata per i primi 3 anni di attività dalla data di insediamento della nuova attività produttiva che dovrà risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio. **Si applica la stessa aliquota anche agli immobili concessi in locazione destinati all'insediamento di nuove attività produttive, artigianali e commerciali ubicate all'interno del zona ZTL.**

RITENUTO altresì di confermare le altre aliquote approvate con delibera del C.C. n. 20 del 15.06.2012;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

TENUTO CONTO dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO che la legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.35, ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Calò, Ruglioni, Tagliagalamba, Mezzi, Costagli, Casillo), astenuti nessuno, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, nell'ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, l'aliquota ordinaria dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2013 nella misura dell'1,00 per cento ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate:

a) Aliquota pari allo 0,40 per cento per abitazione principale e relative pertinenze. Per "abitazione principale" si intendono le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria A (ad eccezione di quelle A10), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede

anagraficamente. Per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo. La predetta aliquota ridotta allo 0,40 per cento si applica anche alle seguenti fattispecie:

a1) al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unita’ immobiliare, precisando che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

a2) unita’ immobiliari possedute a titoli di proprieta’ o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate (art.3, comma 56, Legge n.662/1996).

a3) unita’ immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta’ o usufrutto in Italia, a condizioni che tali unita’ immobiliari non risultino locate.

Sono previste per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per le fattispecie indicate al punto a1), a2) e a3) la detrazione, come prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, nella misura di euro 200,00. Detta detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e ove l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di eta’ non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non puo’ superare l’importo massimo di euro 400,00. Tale detrazione è da applicarsi anche alle unita’ immobiliari, di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari:

b) Aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazione nella Legge n.133/1994.

c) Aliquota pari allo 1,06 per cento per le unita’ immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) rientranti nelle seguenti fattispecie:

- tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un'altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;
- prive di contratto di locazione registrato;
- ceduta in comodato gratuito a terzi ad eccezione di quelle concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

d) Aliquota pari allo 0,88 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

e) Aliquota pari allo 0,95 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

f) Aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

g) Aliquota pari allo 0,90 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali).

h) Aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota sarà applicata per i primi 3 anni di attività dalla data di insediamento della nuova attività produttiva che dovrà risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio. Si applica la stessa aliquota anche agli immobili concessi in locazione destinati all'insediamento di nuove attività produttive, artigianali e commerciali ubicate all'interno del zona ZTL.

i) l'aliquota pari allo 0,30 per cento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 5.2.1992, n.104 con ISEE del nucleo familiare non superiore a €20.000,00, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31/12/2013. E' necessario che il contribuente sia in possesso di dichiarazione ISEE dalla quale risulti un importo inferiore a € 20.000,00. Poiché l'ISEE si basa sulla dichiarazione dei redditi, documento suscettibile di variazioni, è necessario presentare annualmente la dichiarazione sostitutiva qualora si siano verificati mutamenti reddituali.

l) l'aliquota pari allo 0,45 per cento per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, mediante l'intervento della Società "Domus Sociale" nonché del Comune di Castelfranco di Sotto, in qualità di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire di tale aliquota è

necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2013 qualora non già consegnata lo scorso anno.

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità indicate all'art.10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito nella legge n. 64 /2013.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 11;

voti contrari n. 6 (Calò, Ruglioni, Tagliagalamba, Mezzi, Costagli, Casillo);

astenuti nessuno;

su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

STRIANO ANIELLO

IL VICE SINDACO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.